

www.expartecreditoris.it

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2021 promossa da:

**FIDEIUSSORE 11** 

**OPPONENTE** 

contro

## **CESSIONARIA 2**

**OPPOSTA** 

In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n.xxxx/2020 emesso dal Tribunale di Bologna in data 10.11.2020.

# **CONCLUSIONI**

Parte opponente chiede e conclude:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, in contraddittorio con la **CESSIONARIA 2** in persona del legale rapp.te p.t. ovvero in sua declaranda contumacia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare di rito:

Dichiarare la propria incompetenza territoriale, revocare il d.i. opposto e condannare parte opposta alla refusione delle spese e dei compensi professionali, dei quali il procuratore si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., ex D.M. 55/2014 con l'aumento del 30% in virtù della presenza di collegamenti ipertestuali idonei a facilitare la cognizione documentale del Magistrato.

Nel merito ed in via gradatamente subordinata:

Previo rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. impugnato per i motivi di cui in narrativa, e previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria previsto per legge, in accoglimento della presente opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare illegittimo e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza delle condizioni legittimanti la sua emissione, per difetto di titolarità attiva in capo a parte opposta nonché in via ulteriormente gradata per spirata prescrizione ordinaria del credito ingiunto;

nel merito ed in via gradatamente subordinata:

Accertare e dichiarare che l'obbligazione fideiussoria per cui è causa è estinta per effetto della nullità della clausola derogatoria e dispensatoria dei termini di cui all'art. 1957 c.c., in difetto di diligente operatività in via giudiziale del creditore nei confronti del debitore principale e/o del condebitore. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, IVA e CAP e rimborso forfettario come per legge, dei quali il procuratore si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., ex D.M. con l'aumento del 30% in virtù della presenza di collegamenti ipertestuali idonei a facilitare la cognizione documentale del Magistrato". Parte opposta chiede e conclude:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto e previa la reiezione delle avverse conclusioni in quanto infondate in fatto ed in diritto, respinta ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione:

Nel merito ed in via definitiva

rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo n. xxxx/2020 (R.G.N. xxxx/2020), oggetto della presente opposizione; In via subordinata, nel merito

per la non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Sig. FIDEIUSSORE 1 al pagamento, in favore di CESSIONARIA 2, della somma di € 215.262,32.- oltre agli interessi di mora da calcolarsi dal dovuto sino al saldo, che si rende dovuta a fronte dell'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 531453 stipulato da DEBITORE 1 con CREDITORE S.p.A.;

In via ulteriormente subordinata



e per il non creduto caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, condannare comunque il Sig. **FIDEIUSSORE 1** al pagamento, in favore di **CESSIONARIA 2**, della somma che il Giudice riterrà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria a fronte dell'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. xxxx stipulato da **DEBITORE 1** con **CREDITORE S.p.A.**;

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato **FIDEIUSSORE** 11proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. xxxx/20 emesso dall'intestato Tribunale in data 10.11.2020, con il quale gli si ingiungeva il pagamento, in qualità di FIDEIUSSORE 11ed in solido con **DEBITORE** 1 e **DEBITORE** 2, di pagare a **CESSIONARIA** 2, quale cessionaria di **CESSIONARIA** 1, a sua volta cessionaria di **CEDENTE** (già **OMISSIS S.p.A.**), la somma di € 215.262,32, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in relazione al contratto di locazione finanziaria n. xxxx stipulato tra **DEBITORE** 1 e **CREDITORE S.p.A.** (già **OMISSIS S.p.A.**), aventi ad oggetto beni strumentali quali meglio descritti in atti.

A fondamento dell'opposizione, il **FIDEIUSSORE 1** eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale di Bologna sul presupposto che avrebbe dovuto trovare applicazione, a suo favore, la disciplina consumeristica, con conseguente competenza territoriale del foro di sua residenza (ovvero, il Tribunale di Arezzo); nel merito chiedeva dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza delle condizioni legittimanti la sue emissione, per difetto di titolarità attiva del credito in capo all'opposta, nonché per intervenuta prescrizione del credito ingiunto.

In corso di causa, peraltro, parte opponente sollevava anche eccezione di nullità della fideiussione per violazione del disposto della 1. n. 287/1990; la nullità della clausola n. 7 di cui alla fideiussione prestata con conseguente decadenza dell'opposta nei suoi diritti verso il fideiussore.

Concludeva pertanto, previa declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, per l'effetto revocare, il decreto ingiuntivo 10.11.2020 n. xxxx/2020 del Tribunale di Bologna; in via gradata e ulteriormente gradata, previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria previsto per legge, e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare illegittimo e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza delle condizioni legittimanti la sua emissione, per difetto di titolarità attiva in capo a parte opposta nonché per spirata prescrizione ordinaria del credito ingiunto; in via ulteriormente gradata dichiarare che l'obbligazione fideiussoria per cui è causa è estinta per effetto della nullità della clausola derogatoria e dispensatoria dei termini di cui all'art. 1957 c.c., in difetto di diligente operatività in via giudiziale del creditore nei confronti del debitore principale e/o del condebitore.

Si costituiva l'ingiungente opposta contestando ogni fondatezza della spiegata opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto con contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Alla prima udienza, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., nonché i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.

La causa era istruita mediante la sola produzione documentale delle parti.

Infine, all'udienza del 16/06/22, tenutasi con modalità cartolari, il Giudice sulle conclusioni precisate telematicamente dalle parti tratteneva la causa in decisione.

Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che l'opposizione in esame, alla luce delle acquisite risultanze processuali, sia fondata e meritevole di accoglimento.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.

L'applicabilità del Codice del Consumo, e quindi del c.d. "foro del consumatore", appare, nel caso di specie, esclusa in virtù del fatto che l'opponente ha rivestito, all'epoca del rilascio della fideiussione e della stipula del contratto di locazione finanziaria, la carica di procuratore di **DEBITORE 1**, con conseguente legittimazione ad agire in nome e per conto della società.

E infatti dalla visura camerale in atti (vedi doc 4 comparsa di costituzione), risulta che l'odierno opponente fosse stato nominato procuratore di **DEBITORE 1** l'11 maggio 2004, ricoprendo tale carica sino al 30 settembre 2004, intervallo di tempo nell'arco del quale è stato sottoscritto il contratto di leasing da cui ha avuto origine il credito oggi in capo a **CESSIONARIA 2**e in cui lo stesso opponente ha rilasciato la garanzia personale. (i contratti sono stati sottoscritti il 27 maggio 2004, si vedano doc.nn.2 e n. 7 del fascicolo monitorio).



Tale circostanza denota l'esistenza di un collegamento funzionale e qualificato tra la società garantita e il soggetto garante espressione del fatto che la fideiussione è stata rilasciata per scopi inerenti alla attività lavorativa e/o professionale con conseguente inapplicabilità della disciplina consumeristica.

Quanto all'eccepito mancato esperimento del procedimento di mediazione, si evidenzia che, secondo pacifica giurisprudenza, il contratto di "leasing" non rientra tra le materie per le quali ne è previsto l'esperimento obbligatorio (vedi Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 15200 del 12/06/2018).

Ciò detto, passando al merito, ritiene questo giudicante che l'opposizione in esame, alla luce delle acquisite risultanze processuali sia fondata e meritevole di accoglimento.

E', anzitutto, pacifico oltre che documentato che **CREDITORE s.p.a.** (già **OMISSIS s.p.a**, già **OMISSIS s.p.a.**) stipulava con la società **DEBITORE 1**, il contratto di leasing n. xxxx (vedi doc 2 del fascicolo monitorio), che aveva ad oggetto la concessione in leasing di un bene strumentale come meglio descritto in contratto, contro il corrispettivo di € 139.141,93.

Il bene suddetto era acquistato dalla società concedente e regolarmente consegnato all'utilizzatore, come risulta dal verbale di consegna versato in atti (vedi doc.to 4 del fascicolo monitorio).

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di leasing, **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** si costituivano fideiussori in solido con la società **DEBITORE 1**, (doc. 7 del fascicolo monitorio).

In data 13.8.2004 il contratto era risolto in forza della clausola risolutiva espressa, a causa dell'insolvenza dell'utilizzatore (doc.5 del fascicolo monitorio).

Il bene oggetto del leasing era riconsegnato spontaneamente e venduto per la somma di € 500,00 (vedi doc 6 del fascicolo monitorio).

L'importo ricavato dalla vendita è stato decurtato dai canoni a scadere ed è stato così quantificato definitivamente il debito residuo contrattuale azionato in giudizio.

Dopo la risoluzione, in seguito ad una serie di operazioni di fusione e cessione di rami d'azienda di cui meglio si dirà oltre, la **CESSIONARIA 1** (già cessionaria di **OMISSIS s.p.a.**), nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti "in blocco", il cui annuncio è stato pubblicato in G.U. n. xx del 14.8.2018, cedeva il credito maturato relativamente al contratto in contestazione a **CESSIONARIA 2**, che richiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo qui opposto.

Venendo ad esaminare i motivi di opposizione, è noto che nello speciale procedimento che qui interessa la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale

Si afferma infatti che "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni" (vedi in tal senso fra le molte Cass, n. 6421/2023).

Pertanto, in materia di obbligazioni contrattuali, come esplicato dalla Suprema Corte in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (vedi per tutte Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Orbene, va osservato che la pacifica fonte negoziale della domanda di adempimento è provata dal contratto di leasing già allegato al ricorso monitorio, unitamente al relativo verbale di consegna (vedi doc.ti 2 e 4 del fascicolo monitorio) e dalle contestuali lettere di garanzia sottoscritte, tra gli altri, dall'odierno opponente nonché dall'estratto conto relativo al rapporto (vedi doc.ti 7 e 8 del fascicolo monitorio), unitamente alla lettera di risoluzione anticipata del contratto (vedi doc.to 5 del fascicolo monitorio).



Ciò posto, va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte opponente relativa alla mancanza di prova della legittimazione (recte: titolarità) attiva dell'opposta, rendendosi necessaria la prova documentale dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.

L'ingiungente, infatti, pur non avendo prodotto il contratto di cessione, ha allegato fin dal ricorso introduttivo di avere acquisito la titolarità del credito in base a cessione in blocco, allegando gli estratti di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco ex art. 58 TUB (vedi doc 11 e 13 di parte opposta).

Secondo la giurisprudenza di legittimità 'Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità' (Cassazione n. 5617 del 28/02/2020): da tale affermazione consegue che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni.

Ne consegue ancora che il contenuto del contratto di cessione di crediti ex art. 58 TUB (e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nell'atto traslativo) possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem e, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto .

Ciò che rileva evidentemente è soltanto che l'oggetto del contratto venga individuato dal testo del negozio giuridico ovvero dal suo estratto per sintesi pubblicato su Gazzetta Ufficiale, che è idoneo mezzo di prova della sua esistenza in modo determinato o anche solo univocamente determinabile (art. 1346 c.c.).

La produzione del contratto di cessione può quindi non essere necessaria ove, dall'esame della documentazione agli atti, sia comunque possibile individuare l'oggetto del contratto stesso e in particolare rinvenire univocamente l'inclusione del credito oggetto di cessione.

Nella fattispecie concreta, parte intimante, pur non avendo prodotto il contratto di cessione ha prodotto:
- gli estratti di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle avvenute cessioni in blocco ex art. 58 TUB (vedi doc. nn. 11 e 13 comparsa di costituzione) contenenti l'elencazione di tutti gli NDG (ovvero i codici identificativi) dei crediti rientranti nel perimetro della cessione, tra i quali è possibile rinvenire anche quello relativo al credito nei confronti di **DEBITORE 1** (e dei rispettivi garanti), identificato dal codice xxxx;

-le lettere a firma congiunta di cedente e cessionaria relative alle due cessioni in blocco con cui vengono attestate le cessioni delle posizioni riconducibili a **DEBITORE 1** (vedi doc. nn. 12 e 14 comparsa di costituzione): da tali documenti è possibile, infatti, identificare il codice del rapporto da cui ha avuto origine il credito vantato dal cedente.

Peraltro, anche le varie vicissitudini societarie che hanno interessato l'originaria creditrice **CREDITORE S.p.A.** (società con cui è stato stipulato il contratto di leasing), non sono circostanze in questa sede contestate dall'opponente, risultando quindi il dato (di cui dà peraltro conto tutta la restante produzione documentale dell'opposta) pacifico nel presente giudizio.

Non appare neppure costituire elemento di rilievo la mancata notifica delle intervenute cessioni al **FIDEIUSSORE 1**, circostanza sollevata da parte opponente, poiché l'art. 58 T.U.B. prevede che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale produca gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., di fatto superando la necessità di notificare l'avvenuta cessione al debitore ceduto.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità si è espressa ritenendo che nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ., nell'ottica di agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass n. 10200/2021).

Per le considerazioni che precedono va pertanto disattesa l'eccezione di difetto di titolarità del diritto controverso in capo alla opposta.

Va poi disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione del disposto della L.287/1990.



La fideiussione prestata dall'opponente garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di leasing (vedi art. 1) ed è quindi una garanzia specifica, che non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che ha dichiarato la contrarietà alla legge 287/1990 degli artt. 2,6,8 dello schema ABI del 2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni bancarie omnibus perfezionatesi sulla scorta di tale modello contrattuale.

Va dunque affermata la piena validità delle clausole sottoscritte dall'opponente.

Ciò detto deve ritenersi che proprio in considerazione del contenuto contrattuale sottoscritto dall'opponente, la garanzia prestata vada qualificata come autonoma-.

Deve, al riguardo, rilevarsi che il contratto (v.doc 7 fascicolo monitorio), prevede testualmente all'art. 5 che il **FIDEIUSSORE 1** è tenuto: "a pagare a semplice richiesta scritta, tutto quanto dovuto a **OMISSIS** in dipendenza del contratto, anche in caso di opposizione da parte del cliente, senza poter opporre eccezioni eventualmente spettanti al cliente", con la precisazione che, in deroga all'art. 1939 c.c., l'obbligazione "resterà valida anche se dovesse essere dichiarata l'invalidità dell'obbligazione principale", mentre all'art. 7 è previsto che "**II FIDEIUSSORE** 1 dispensa OMISSIS dall'onere di agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c., rimanendo obbligato, in deroga a tale norma, anche nel caso in cui OMISSIS non abbia presentato istanze contro il Cliente, i suoi coobbligati o aventi causa, ovvero non le abbia continuate", tutti elementi idonei a caratterizzare l'indipendenza ed autonomia della garanzia prestata rispetto all'obbligazione principale.

Sono infatti ormai note e chiaramente delineate le differenze che intercorrono tra le due figure contrattuali.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, in più occasioni avuto modo di approfondire le caratteristiche fondamentali che differenziano il contratto autonomo di garanzia della fideiussione affermando che "l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all' intero contenuto della convezione negoziale......La principale caratteristica che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, è, l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta dall'art. 1945 c.c. (vedi per tutte Cass. s.u., sent. n. 3947/2010, Cass. Civ. sent. n. 27619/2020). Ciò che contraddistingue la garanzia autonoma dalla fideiussione è proprio l'indipendenza dall'obbligazione principale poiché, mentre il **FIDEIUSSORE 1** è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante del contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata o inesatta prestazione del debitore.

Si afferma, pertanto, che "L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" valga di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "FIDEIUSSORE 1 solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale (vedi in tal senso Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. del 03/12/2020).

Ne consegue che, a fronte del chiaro contenuto contrattuale sopra richiamato, con cui le parti hanno previsto in capo al garante non solo il pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", ma anche l'espressa deroga all'art. 1939 c.c. e la dispensa del creditore dall'onere di agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c., il negozio in esame vada qualificato come contratto autonomo di garanzia.



La superiore conclusione non è esclusa, per quanto sopra argomentato, dalla previsione di cui all'art. 3 con cui "le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali ed indivisibili, anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo", posto che la menzionata voluta autonomia del rapporto contrasta ed è incompatibile con l'assunzione di un impegno solidale, che deve ritenersi come non apposto.

Così qualificato il rapporto di causa e passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, deve rilevarsi che la più recente giurisprudenza, nel ribadire la ricostruzione sopra operata della fattispecie in esame, ha affermato che "Non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni. (vedi in tal senso Cass., Ordinanza n. del 31/03/2021 Cass. n. /2019).

Pertanto, escluso il carattere solidale dell'obbligazione nascente dal contratto sottoscritto dall'opponente, ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 1310 c.c. e l'irrilevanza di eventuali atti interruttivi posti in essere nei confronti del debitore principale o di altri fideiussori.

È al riguardo documentato che dalla data di risoluzione del contratto di locazione finanziaria avvenuta il 13.8.2004, è stato posto in essere un primo atto interruttivo della prescrizione, costituito da un primo decreto ingiuntivo n. xxxx/2006 emesso nei confronti della società garantita e di entrambi i garanti **FIDEIUSSORE 1** e **DEBITORE 2**, rispettivamente notificato in data 10-12 luglio 2006 e non opposto (doc. n. 9 del fascicolo. monitorio).

A tale atto interruttivo è seguito un secondo decreto ingiuntivo n. xxxx/2009 richiesto ed emesso nei confronti della sola debitrice principale **DEBITORE 1** poi notificato nei confronti dell'allora legale rappresentante il 22 settembre 2009 (doc. n. 10 del fascicolo monitorio), anche questo non opposto.

E' poi seguita una diffida ad adempiere recapitata al solo garante **FIDEIUSSORE 2** in data 26 agosto 2019 (doc. n. 11 del fascicolo monitorio).

E' quindi provato che dalla notifica del primo decreto ingiuntivo perfezionatasi nei confronti dell'opponente in data 10/07/2006 fino a quella del provvedimento qui opposto perfezionatasi in data 12/01/2021 non sono intervenuti validi atti interruttivi del termine di prescrizione decennale.

In conclusione l'opposizione va accolta. Ne consegue che previa revoca del decreto ingiuntivo opposto la domanda di pagamento avanzata da CESSIONARIA 2 va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste come da dispositivo a carico di parte opposta. **P.O.M.** 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- -in accoglimento dell'opposizione proposta da **FIDEIUSSORE 1**, rigetta la domanda di pagamento avanzata da **CESSIONARIA 2**, per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5252/2020 dal Tribunale di Bologna in data 10.11.2020;
- condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 379,50 per spese ed € 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a..

Bologna, 10/01/2023

Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo

\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy